



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "CAMPO DI CALCETTO"

Premesso che gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa da esercitare anche a livello agonistico.

Che l'utilizzo degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve improntarsi alla massima fruibilità da parte dei cittadini, di associazioni e società sportive per la pratica di attività ricreative, sociali e sportive.

Preso atto che il Comune di Marineo è proprietario dell'impianto sportivo denominato "Campo di Calcetto" sito in via Jean Salque.

Che è intendimento di questa Amministrazione provvedere alla concessione dell'impianto mediante stipula di una convenzione per la gestione con associazioni, cooperative ed Enti di promozione sportiva, operanti a Marineo da almeno tre anni, e scelti con modalità di gara che garantiscano la massima concorrenza e partecipazione degli aventi diritto.

Che tale soluzione appare, tra l'altro, l'unica perseguibile anche in considerazione della mancanza di personale dipendente idoneo a garantire la sorveglianza e il funzionamento dell'impianto.

Art. 1

Il Comune di Marineo con la presente convenzione concede in uso a avente sede in Marineo via n° la struttura sportiva comunale denominata "Campo di Calcetto".

L'affidamento per la gestione della struttura sportiva comunale denominata "Campo di Calcetto" avverrà mediante presentazione di offerta, nel rispetto di procedure di evidenza pubblica.

Il canone annuo viene determinato in € 2.000,00 (duemila), e saranno prese in considerazione le offerte pari o superiori al corrispettivo come sopra determinato.

Nel caso di parità dell'offerta economica si procederà al sorteggio.

Il Concessionario dovrà corrispondere il canone in 2 (due) semestralità anticipate.

Art. 2

La Convenzione ha la durata di anni tre decorrente dalla data di stipula della stessa.

Art. 3

- Le tariffe (**orarie**) sono stabilite come segue per la durata della
- Utilizzo diurno solo rettangolo da gioco € 30,00 (trenta)
 - Utilizzo rettangolo di gioco comprensivo di doccia € 40,00 (quaranta)
 - Utilizzo rettangolo di gioco comprensivo di illuminazione e doccia € 50,00 (cinquanta)

Art. 4

Il Concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere ai soggetti che usufruiscono dell'impianto le tariffe stabilite

Art. 5

Il Concessionario è tenuto in via esclusiva a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria dell'impianto, dei servizi e delle aree di pertinenza.

Art. 6

L'uso degli impianti, dei locali ed ogni accessorio o pertinenza si intende effettuato sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto concessionario.

Il legale rappresentante della società sportiva, che, attraverso il comportamento di propri tesserati e/o sostenitori e/o utenti, dovesse arrecare danni ai locali sportivi, ai servizi annessi sarà tenuto al rimborso della riparazione o della sostituzione di quanto danneggiato, anche nel caso sia stato causato da società ospite.

In ogni caso i concessionari si intenderanno espressamente obbligati a non gravare il Comune di Marineo di oneri per danni cagionati da persone - quali atleti, dirigenti, accompagnatori, allenatori, tesserati ed altri intervenuti - o cose durante l'utilizzo degli impianti, sollevando il Comune da qualsiasi richiesta di risarcimento di danni morali e materiali e da qualsiasi azione giudiziale o stragiudiziale che chiunque intenda promuovere.

Il legale rappresentante della società sportiva non può richiedere al Comune di Marineo risarcimenti per eventuali infortuni e sinistri occorsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

Il concessionario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa al fine di esonerare il Comune di Marineo da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa verificarsi a persone o cose comunque riconducibili all'attività di cui alla presente convenzione.

Art. 7

Chi utilizza gli impianti è obbligato a comportarsi con la diligenza del "padre di famiglia" a tal fine dovrà provvedere al termine del periodo di utilizzo tutte le operazioni necessarie a consentire da parte dei successivi utilizzatori lo svolgimento di regolare attività. In particolare dovranno essere garantite in ogni momento che le vie di accesso dell'uscita dell'impianto siano sgombrere ed accessibili.

Gli spogliatoi annessi agli impianti sportivi dovranno essere lasciati in condizioni igieniche tali da consentirne la piena fruibilità dei successivi utilizzatori.

E' fatto obbligo di utilizzare calzature idonee in relazione alla tipologia del fondo campo .

Il Comune potrà svolgere senza obbligo di preavviso attività di vigilanza e controllo ed in caso di accertata inosservanza degli obblighi connessi all'utilizzo dell'impianto potrà procedere alla revoca della concessione.

Art. 8

La Giunta Municipale può revocare o sospendere la concessione dell'impianto sportivo di cui alla presente convenzione in qualunque momento ove sussistano o sopravvengano motivate ragioni di interesse pubblico. In tale ipotesi con la comunicazione di avvio del procedimento di revoca o sospensione inviata dal servizio proponente verrà fissato il termine del procedimento stesso viene fissato entro il limite massimo di trenta giorni dalla comunicazione predetta.

In caso di revoca sarà dovuto al concessionario il rimborso delle somme versate in proporzione al periodo di utilizzo ancora da fruire, salvo che la revoca non sia imputabile a fatto del concessionario.

Art. 9

Il Concessionario si obbliga a nominare il responsabile tecnico alla sicurezza ed alla gestione della struttura e dell'impianto con personale qualificato in particolare per quanto concerne gli impianti elettrici ai sensi della legge 46/90, nonché a predisporre il piano di sicurezza ai sensi del D.M. 18.4.1996. In capo al concessionario gravano gli adempimenti di cui al D.lvo 626/94 e successive modifiche.

Art. 10

Il Comune di Marineo provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria previa richiesta scritta del concessionario che sarà valutata dall'ufficio tecnico comunale competente.

Resta inteso che l'esecuzione di interventi o lavori senza la prescritta autorizzazione da parte dell'Amministrazione comporta la revoca della presente convenzione.

Nessuna attrezzatura o bene mobile potrà essere distrutta o alterato senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione.

Art. 11

Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera visibile le tariffe e i dati relativi alla propria società o associazione ed il nominativo del soggetto cui i cittadini possono rivolgersi sia per prenotare la struttura sia per la segnalazione di eventuali carenze.

Art. 12

Il comune di Marineo si riserva di utilizzare la struttura oggetto della presente convenzione per iniziative concertate preventivamente con il concessionario.

Nelle ore antimeridiane l'accesso alla struttura, durante il calendario scolastico, è gratuito per le scuole di ogni ordine e grado di Marineo che intendano svolgere attività sportive. Resta a carico della scuola l'onere per la pulizia finale dei locali a seguito dell'utilizzo e dell'assicurazione degli utenti.

Art. 13

L'utilizzo a titolo gratuito della struttura per due giorni la settimana, da concordare con il concessionario, in orario diurno dalle 15,00 alle 17,00 è destinato agli Enti e alle società sportive operanti in Marineo che intendano svolgere corsi di avviamento nella pratica sportiva di giovani in età compresa da 7 a 10 anni e per attività paralimpica. Resta a carico dell'utilizzatore l'onere per la pulizia finale dei locali a seguito dell'utilizzo e dell'assicurazione dei propri tesserati.

Art. 14

Il concessionario si obbliga a richiedere entro giorni 15 dalla firma della presente convenzione la volturazione delle utenze intestate al Comune a proprio nome.

Nel caso di stipula diretta del contratto da parte dell'ente gestore, il costo di allacciamento sarà detratto dal corrispettivo dovuto per il canone dell'anno di riferimento.

Art. 15

Le spese della registrazione della presente convenzione se in quanto dovute sono a carico del concessionario.

Art. 16

Alla presente convenzione vanno allegate le planimetrie della struttura e delle pertinenze ed il certificato di agibilità.

Art. 17

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Palermo.

~~L'art. 13 viene~~

~~Infine art. 13~~

l'art. 13 è così costituito:

L'obbligo di titolo prescritto per le finanze
 pubbliche da emanare con il concenso in
 ordine viene dalle 15 alle 17, ed è esteso agli
 enti e alle società sportive operanti a danno
 dell'interesse sociale. Cominciando alla
 pratica sportiva si prescinde sempre da tutte
 le armi e per tutto-forniture.
 Dato e corso all'utilizzabilità. Il caso fu la
 prima fase dei locali e quindi a parte
 all'obbligo e all'omologazione di tutti i tenuti.

Severino

St. S. S.

out-14 - Ementario

(15)

Aggiungere - il comma 2°

" Nel caso di stipula diretta del contratto da parte
dell'Ente gestore, il conto di alloccamento ~~foto~~ ^{scrittura}
~~scrittura~~ debitato dal corrispettivo dovuto per ~~l'anno~~
- il Comore dell'anno di riferimento.

Severino

St. San

U' ART. 16 DOPO LA PAROLA "STRUTTURA" AGGIUNGERE LA
PAROLA "PERTINENTE".

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
~~*[Handwritten signature]*~~
[Handwritten signature]

*Vinto fuo team
forname
Sevo*